


LA CARTA DEI DIRITTI DELL'UOMO

ARTICOLI 5 E 24
Di Arianna Fusco

ARTICOLO 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.



Homo nemo in cruciatum poterit dari, suppliciis atrocibus adhibendis.

LA TORTURA

La **tortura** è un metodo di coercizione fisica o psicologica, talvolta inflitta con il fine di punire o di estorcere delle informazioni o delle confessioni; molte volte accompagnata dall'uso di strumenti particolari atti ad infliggere punizioni corporali. In ambito di diritto penale preclassico non si considera una punizione ma un mezzo di prova.

- Non sono ammesse deroghe al divieto, neppure nel contesto di «stati di necessità».
- Nessun governo può usare lo stato di guerra, o la minaccia di guerra o l'instabilità politica interna o qualsiasi altra emergenza pubblica per giustificare la tortura.

- La Convenzione contro la tortura stabilisce la seguente definizione di tortura:

«Qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un reato che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o col suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate».

- Per questa fattispecie di crimini occorre che il soggetto che li perpetra abbia uno status, più o meno elevato, di pubblica autorità. Se questo manca, la fattispecie criminologica assume altro nome. Il danno prodotto dai comportamenti interdetti può essere di natura sia fisica sia psicologica. Il comma 3 dell'articolo 2 della citata Convenzione dispone che «l'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura». Il subordinato può rifiutarsi di eseguire l'ordine del suo superiore e questo non può punirlo.




La guerra al terrore, dopo l'11 settembre, non ha conosciuto quartiere. La tortura è diventata uno strumento di lotta diffusa in tutto il mondo. C'erano i centri specializzati, come Abu Ghraib, finiti più volte alla ribalta delle cronache per la notizia dei militari del Pentagono direttamente coinvolti negli abusi delle prigioni irachene. Ma c'era anche - e forse c'è ancora - un'immensa galassia di strutture parallele e collaterali, pronte ad accogliere e maltrattare presunti terroristi per estorcere loro confessioni. Alcune operavano in franchising: cioè per conto degli americani, che fornivano addestramento, ordini, tecnologie e strumentazioni. Alcuni Paesi, invece, hanno agito come semplici collaborazionisti: imprigionando e torturando, ma senza una cooperazione strutturata. Infine, c'è il gruppo nutrito delle nazioni che hanno finto di non vedere, Stati europei in primis: quelli in cui la Cia ha operato in modo disinvolto e dove venivano consentiti gli scali e i rifornimenti dei voli illegali.

Lettera43



THE CIA'S TORTURE NETWORK



Design by Cameron Tulk
Source: opensocietyfoundations.org

CIC
CANADIAN INTERNATIONAL COUNCIL
CONSEIL INTERNATIONAL DU CANADA

- Sono in funzione due appositi Comitati formati da esperti indipendenti, col compito di monitorare l'applicazione delle rispettive Convenzioni e, per il Comitato europeo, anche di effettuare visite direttamente nei luoghi di detenzione temporanea (posti di polizia) o permanente (carceri).



LA TORTURA IN ITALIA

- Nonostante la pressione esercitata dai pertinenti organi delle Nazioni Unite, il Codice penale italiano non contiene ancora una norma che preveda, espressamente, il reato di «tortura». Nei primi anni 2000, ci furono dibattiti e proposte in Parlamento. Ci fu chi avanzò una proposta con una definizione di tortura lassista, nel senso che, perché si configurasse il reato, occorreva che la minaccia di inflizione di danno venisse iterata. Insomma, non sarebbe bastato che il pubblico ufficiale dicesse una sola volta «se non parli, ci saranno gravi conseguenze per tuo padre o tua sorella». Avrebbe dovuto ripetere la minaccia due, tre, quattro volte.



- Nei regimi autoritari la pratica della tortura e di atti equivalenti è all'ordine del giorno. Circolano tuttora manuali di addestramento, anche di sofisticato taglio «medico», su come infliggere tortura che non comporti però la morte dei torturati. Nella storia recente, si ricordano, tra gli altri, i casi del Cile e dell'Argentina. Più vicino a noi, ci sono i casi di Abu Ghraib e di Guantanamo, abbondantemente corredati di testimonianze, fotografie (e qualche blanda condanna).




- Nella situazione di insicurezza che stiamo vivendo, occorre vigilare perché si spengano sul nascere le tentazioni di autoritarismo cioè di disinvolta violazione dei diritti umani, compreso quello all'integrità fisica e psichica, e di elementari principi dello stato di diritto. Senza dimenticare che la pratica del razzismo e della xenofobia si traduce in atti inumani, crudeli e degradanti, assolutamente vietati al pari della tortura.

Nei nostri paesi democratici, antidoti efficaci sono l'educazione degli operatori della giustizia e delle forze di polizia (e di custodia) al rispetto dei diritti umani e il monitoraggio capillare condotto dalle organizzazioni di società civile e di volontariato.

ARTICOLO 24

- **Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite**

*Sui quisque corporis et animi
relaxationis ius habet, aliquot
horis profestis ennumeratis et
diebus feriatis, mercede
persoluta*



- La persona umana non è una macchina e deve avere la possibilità reale di sviluppare tutte le sue potenzialità in adeguati periodi di riposo e di fertile ricreazione. Anche il lavoro è, deve essere occasione di sviluppo della persona secondo dignità. E' per questo che la legislazione internazionale in materia disciplina minuziosamente le condizioni di lavoro, che devono essere idonee a garantire la salute dei lavoratori.



- L'Articolo 24 della Dichiarazione parla anche di "svago" per il lavoratore, cioè di fruizione di momenti ludici e di ricreazione culturale e artistica. Il lavoratore deve avere la possibilità di prendere parte liberamente alla vita culturale, come dispone l'Articolo 27 della Dichiarazione.



- Questo ci porta a considerare le ferie come un periodo che, come dicevano i nostri avi, ritempra il corpo e lo spirito. Insomma, una salubre parentesi nella routine lavorativa tanto più necessaria quanto usurante è il tipo di lavoro.
- Ha a che fare con la coltivazione di umanesimo negli stessi luoghi di lavoro. Sono interpellati architetti, artisti visivi, musicisti per arricchire di bello gli uffici, le fabbriche, i cantieri.





- Questi pensieri sembrano appartenere al mondo dei sogni o delle fatuità nel tempo che viviamo, disturbati come siamo da tante insicurezze. L'assenza o l'intermittenza del lavoro, lo stesso lavoro in settori dell'economia informale, costituiscono di per sé "ferie", ma ferie stressanti e drammatiche, per così dire a tempo indeterminato, segnate non dalla possibilità di ritemprarsi e svagarsi più del solito, ma dall'ansia, dalla frustrazione, prescritte dalle norme internazionali, non un obbligo ma un optional. Si pensi ancora a chi, per mantenere sé e la propria famiglia, ha doppio o triplo lavoro, magari anche con lavoro notturno continuativo.



FINE

THE UNIVERSAL DECLARATION
OF **H**uman **R**ights



ADOPTED BY THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY AT
ITS THIRD MEETING, HELD IN PARIIS ON 10 DECEMBER, 1948

